



**Ai Sindaci della Provincia di Ragusa
Al Presidente della provincia regionale di Ragusa**

Sul piano paesistico si è detto il tutto il male possibile : che gli agricoltori non avrebbero potuto continuare la loro attività, che non avrebbero potuto costruire i capannoni per la loro azienda e soprattutto che l'economia locale ne avrebbe avuto gran danno: ma quale economia, quali attività produttiva? Nessuno l'ha mai saputo spiegare. Forse perché quasi nessuno ha mai letto il Piano?

Un dubbio che prima era appena percepito ora si sta trasformando in quasi certezza ascoltando le dichiarazioni pubbliche della politica locale e di parte delle categorie produttive: quasi nessuno ha letto il piano e così tutti ripetono la solita litania che qualcuno, il quale vuol mettere le mani sulla campagna ragusana, ha confezionato per tutti.

Nel piano paesistico non c'è nessuna limitazione per l'attività agricola. Le aziende agricole potranno continuare a svolgere la loro attività come prima, con in più una grande semplificazione nelle procedure autorizzative così come previsto dall'art. 48 delle norme tecniche. Infatti per le aree a tutela 1 e 2 si prevede che “Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale.” Per le limitazioni imposte alle aree a tutela 3 il piano non introduce novità in quanto erano già presenti prima del piano in base al Testo Unico sui Beni Culturali. Sbaglia quindi il presidente del Consiglio Comunale di Scicli e con lui tanti altri, quando afferma che “Non si può certo pensare di impedire anche alla semplice impresa agricola di poter realizzare un capannone a beneficio della sua attività”. La sua affermazione circa l'impossibilità di poter costruire capannoni agricoli da parte dell'agricoltore, leggendo il piano, risulta palesamente **falsa**.

Le uniche limitazioni sull'altopiano e nella zona montana, che rappresentano la quasi totalità delle aree tutelate, sono quelle relative al divieto di abbattere i muri a secco di non tagliare i carrubi con circonferenza superiore ai 50 cm, e altre piccole cose che non hanno mai dato fastidio in passato e non lo daranno in futuro.

Gli agricoltori beneficieranno invece della possibilità di fare agriturismo, possibile solo in un paesaggio bello e ben conservato e produrre sui tetti dei loro capannoni energia fotovoltaica ed eolica da piccoli impianti : potranno quindi incrementare il loro reddito.

Con il Piano Paesistico invece, ma solo nelle zone a tutela 2 e 3, in zona agricola non si potranno costruire capannoni industriali e artigianali. Ma questo non è una novità; infatti da diversi anni costruire capannoni industriali e artigianali in zona agricola era vietato, in quanto la deroga all'art 22 L.R. 78/71 non è mai stata applicabile in quasi tutti i comuni della provincia a seguito di un parere del CGA che impedisce la realizzazione di capannoni industriali e artigianali in quei comuni in cui sono presenti aree industriali, aree artigianale e aree del PRG destinate ad attività produttive.

Non si potranno inoltre costruire villette, ma anche questa attività era vietata nel passato, come dimostrato da diverse sentenze del Consiglio di Stato, della Cassazione e di vari TAR, dalle norme urbanistiche e finanche dall'ufficio legale del comune di Ragusa

Non si potranno fare impianti industriali, ma per questi ci sono comunque le aree attrezzate, industriali e artigianali, che in caso di bisogno possono essere ampliate in quanto intorno a quelle attuali non ci sono aree vincolate.

Non si potranno realizzare i grandi impianti fotovoltaici a terra e grandi impianti eolici , ma per l'economia locale non cambia nulla in quanto i comuni non prenderanno più un centesimo di

compensazione a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali per gli impianti da fonti rinnovabili e le imprese locali non sono interessate a questo tipo di lavori, quanto piuttosto ai piccoli impianti integrati.

Infine non si potranno più fare varianti urbanistiche, cioè non si potrà più cementificare la campagna. Ed è questo il motivo perché tanti sono contro il piano. Lo hanno sostenuto con chiarezza in dichiarazioni alla stampa il consigliere provinciale Abbate e il segretario nazionale del sindacato ISA Cassia il quale vede nelle "campagne" circostanti il solo ed unico territorio di espansione per l'edilizia e con loro, in modo implicito, tanti altri.

Allora dove sta il danno? A meno di volerlo individuare nell'impossibilità di poter costruire in campagna capannoni, gruppi di villette a schiera con una singola concessione, fabbricati spacciati per attività produttive e poi trasformati in abitazioni. Ma tutto ciò che è avvenuto finora e che purtroppo vediamo in diverse zone della nostra campagna, e che si vorrebbe continuare a fare, **è assolutamente illegale.**

Il territorio agricolo con il piano paesistico rimane soltanto agli agricoltori i quali potranno sviluppare la loro attività liberamente.

Si è detto anche che non c'è stata concertazione con gli enti locali. **Falso!**

I comuni sono stati invitati agli incontri di concertazione dalla soprintendenza già nel novembre 2008. Gli incontri si sono susseguiti nel 2009 e infittiti nel giugno di quest'anno. Purtroppo per loro quasi tutti hanno rinunciato deliberatamente a partecipare alla concertazione tranne Vittoria, Comiso, Santa Croce e Modica. Addirittura la Provincia Regionale convocata per ben dieci volte si è presentata solo una volta in un incontro tenutosi a Palermo. Anzi ha invitato i comuni a boicottare la Soprintendenza nella speranza di portare alle lunghe il piano sperando in qualcosa che lo affossasse. Onestamente il comune di Santa Croce ha ammesso che, non solo la concertazione c'è stata, ma che tutte le proposte del comune sono state accettate. Per gli altri soggetti portatori di interessi, comprese le associazioni ambientaliste, è previsto invece dal Codice Urbani solo la partecipazione che si esplica con le osservazioni e con ricorsi vari.

Quindi vi preghiamo di smetterla con la solita litania della mancata concertazione, del piano calato dall'alto, dell'ingessamento del territorio e dei complotti esterni. Sono state dette un mucchio di bugie, in parte sapendo di dirle ed in parte inconsapevolmente per sentito dire.

Prendendo in considerazione la crisi economica: il piano paesistico ed anche il futuro parco degli Iblei sono un'occasione irripetibile per ripensare un nuovo modello di sviluppo non più basato sul cemento ma su una produzione manifatturiera sostenibile, su un'edilizia basata sul riuso e sul risparmio energetico, su un turismo basato sui beni culturali ambientali e paesaggistici, veri giacimenti di ricchezza, e su un'agricoltura di qualità.

Il centro del mondo si è spostato nei nuovi paesi emergenti e noi non possiamo più ragionare come se nulla fosse successo. Non prendere atto dei nuovi scenari economici che si delineano in Europa potrebbe essere fatale e condurci verso un declino irreversibile.

metterebbe in grandi difficoltà l'imprenditoria agricola e dell'edilizia (Abbate)

Verranno danneggiati innanzitutto gli imprenditori edili, gli studi tecnici e i lavoratori operanti nel settore delle costruzioni che stentano già a sopravvivere.

In città ad economia prevalentemente basata sull'edilizia, come Modica e Ragusa, che vedono nelle "campagne" circostanti il solo ed unico territorio di espansione, visti i PRG a loro volta "bloccati", sarebbe davvero dannoso applicare le "inadatte" regole stabilite dalla Regione Sicilia per il territorio ibleo. (Cassia ISA)

non si può certo permettere che, con dei vincoli rigidi inseriti in una norma da chi è estraneo al nostro territorio, si possa mettere in ginocchio l'economia di una provincia minando anche al settore agricolo, zootecnico, industriale e turistico (Sonia Migliore)

L'istituzione del Piano, senza concordare la sua fase attuativa, rischierebbe di compromettere il futuro sviluppo nelle nostre campagne, negli altipiani e lungo la stessa fascia costiera. Non si può certo pensare di impedire anche alla semplice impresa agricola di poter realizzare un capannone a beneficio della sua attività. (rivillito)

due progetti per la costruzione di altrettanti hotel a Marina di Ragusa, nella zona sovrastante il nuovo porto, per un investimento di oltre 10 milioni di euro, «stoppati» in Commissione edilizia a palazzo dell'Aquila; la sospensione della concessione edilizia a oltre dieci ditte private, per la realizzazione di altrettante unità abitative sul territorio, malgrado l'avvenuto pagamento degli oneri concessori, per un investimento complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro; gli iter per la costruzione di alcuni capannoni a servizio di aziende agricole, dislocate sul territorio comunale, in fase di autorizzazione o già autorizzati ex articolo 22 della legge 71/1978, anch'essi di fatto «sospesi». (sindaco)

«Quanto accaduto la scorsa settimana con una grossa azienda agricola della città – spiega Dipasquale – si ripeterà nei prossimi giorni, non appena altri agricoltori avranno bisogno di interventi nelle loro aziende e presenteranno i relativi progetti». La scorsa settimana è accaduto che una grossa azienda agricola si è trovata bloccata nel proprio progetto di costruzione di una stalla con annesso impianto fotovoltaico sul tetto. Il comune ha dovuto subito dire di no perché l'azienda ricade nella zona 3 che prevede l'inedificabilità assoluta. «Stiamo parlando – ha aggiunto Dipasquale – di un investimento di 500 mila euro che è stato bloccato. In quell'area sono possibili solo interventi di restauro e ripristino».

PIANO PAESAGGISTICO

“ Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologia; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattoni visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa, di norma, ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Sono vietate varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nonché in deroga ad esso ai sensi degli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assensibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

7c. Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano e paesaggio agrario dell'Irminio. Aree archeologiche comprese.

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi);
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, ad unica elevazione fuori terra, tali da non incidere e alterare - il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia rurale tradizionale (edificato compatto articolato a corti e cortili);

dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfi-teutica che connota l'identità del tavolato ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;

- realizzazione di una fascia congrua di verde di alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o storicizzata di mitigazione paesaggistica, in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi, della profondità di almeno 10 mt.

- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato;

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

- potenziamento della rete ecologica.

- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente;

In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività:

- eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;

- la realizzazione di agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali;

- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- l'apertura di nuove cave.

Sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici del tavolato ibleo.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 48

Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Al fine di ridurre e snellire le procedure burocratiche con particolare riferimento all'imprenditoria agricola e zootecnica, sono così definite le opere che non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art.149 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici:

Sono esclusi sia gli edifici vincolati che quelli presenti negli elenchi dei beni culturali isolati allegati al piano paesistico e relative schede.

ZONE AGRICOLE:

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterano sostanzialmente l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi;
2. Restauro intonaci, rifacimento degli stessi con le tecniche tradizionali, malta di calce, scialbatura, pittura a calce e terre colorate nelle cromie tipiche dei luoghi;
3. Ricollocazione infissi in legno e loro colonitura con vernice ad acqua con tipologia tradizionale;
4. Revisione manto di tegole, recupero ed eventuale integrazione con coppi siciliani di tipo artigianale;

5. Rifacimento di parti anche parzialmente crollate con medesime tecniche costruttive del preesistente(tetto, murature, ecc.) escluse superfetazioni;
6. Manutenzione stradelle rurali con esclusione di asfalti e cementi e utilizzo di terre drenanti, calcestre, terre rinforzate, terra battuta, ghiaietto, ecc.
7. Restauro e rifacimento di muretti a secco secondo la tipologia iblea tradizionale di cui all'allegato grafico;
8. Impianti di energia rinnovabile totalmente integrati architettonicamente;
9. Recinzioni in rete metallica e paletti di castagno;
10. Lavorazione superficiale del terreno con max profondità di scasso di 25 cm, con esclusione di uso di ruspe o mezzi meccanici che interessino lo strato del banco roccioso;
11. Piantumazione di essenze appartenenti alla vegetazione endemica e/o storicizzata meglio specificate nell'art.45;
12. Opere accessorie eseguite secondo le modalità e le tipologie di cui all'art.43;
13. Cambio di destinazione d'uso per le attività connesse al turismo rurale.

2. Dell'esecuzione di tali opere dovrà essere data comunicazione scritta contenuta in una Dichiarazione di Inizio attività nella quale il tecnico o il proprietario attestino la conformità a quanto disposto dal seguente articolo; tale dichiarazione dovrà essere corredata dalle foto delle opere realizzate; Di essa una copia dovrà essere in formato elettronico e potrà essere inoltrata al seguente indirizzo “